

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

PER IL LAZIO - ROMA

R I C O R S O

(con domanda di sospensione,

*e **previa istanza di misura cautelare monocratica**)*

Promosso **ALOTTA ROSANNA**, nata a Sommatino (CL) il 22.4.1959, residente in Roma, via E. Josi n. 34/B, C.F.: LTTRNN59D62I824J; **BENAGLIA ELENA**, nata a Milano il 20.9.1963, residente in Milano, via Zurigo n. 28, C.F.: BNGLNE63P60F205K; **BONGIORNO STEFANIA**, nata a Castelvetro (TP) il 5.7.1979, residente in Castelvetro (TP, via Trieste n. 93, C.F.: BNGSFN79L45C286T; **D'AIETTI ADRIANA CLAUDIA**, nata a Latina l'8.5.1965, residente in Pontinia (LT), via Tortona n. 10, C.F.: DTTDNC65E48E472M; **DE VITA LUISA RITA**, nata a Rivoli (TO) il 6.8.1958, residente in Milano, Piazzale Susa n. 2, C.F.: DVTLRT58M46H355O; **DIPACE FILOMENA DANIELA**, nata a Trani il 15.7.1967, residente in Roma, via Olevano Romano n. 71, C.F.: DPCFMN67L55L328O; **GAUDIO LUIGI ERNESTO**, nato a Milano il 18.5.1961, residente in Cesano Boscone (MI), via De Amicis n. 11, C.F.: GDALRN61E18F205P; **LANZOTTI ANTONELLA**, nata a Benevento il 4.6.1976, residente in Montesarchio (BN), via Lamarmora n. 15/A, C.F.: LNZNLL76H44A783N; **MUSCELLA FRANCESCO**, nato a Melissano (LE) il 3.10.1958, residente in Cernusco sul Naviglio (MI), via Pontida n. 14/D, C.F.: MSCFNC58R03F109A; **PINNA PIERPAOLO**, nato a Decimomannu (CA) il 12.6.1967, residente in Oristano, via Canalis n. 11, C.F.: PNNPPL67H12D259O; **PORFIDIA LOREDANA**, nata a Maddaloni (CE) il 27.9.1981, residente in Pioltello (MI), via Strada Seconda n. 16, C.F.: PRFLDN81P67E791K; **ROSSINI MARIA STELLA**, nata a Venezia l'1.9.1959, residente in Milano, via Gulli n. 49, C.F.: RSSMST59P41L736A; **TRICOLI MARIA CALOGERA**, nata a Sommatino (CL) il 14.7.1963, residente in Ospitaletto (BS), via V. Veneto n. 9, C.F.: TRCMCL63L54I824I; tutti rappresentati e difesi, anche disgiuntamente, dagli avv.ti Domenico Barboni (C.F.: BRBDNC47R03F793H) e Annamaria Nardone (C.F.: NRDNMR68M68F205Z) del Foro di Milano, presso il cui studio in Milano via A. Lamarmora, 36 elettivamente domiciliati, giusta procura in calce al presente atto *(con elezione di domicilio digitale - anche ai fini delle*

comunicazioni, degli avvisi e delle notificazioni, presso le proprie P.E.C. comunicate al Consiglio dell'Ordine di Milano: e-mail: - d.barboni@milano.pecavvocati.it; - a.nardone@milano.pecavvocati.it e fax n. 02.55195362)

c o n t r o

- **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA**, in persona del Ministro pro tempore;

e nei confronti di

- **Prof.ssa LANZOTTI CARMEN**, via Settala n. 39, 20124 Milano;
- quale eventuale controinteressato -

**per l'annullamento, con domanda di sospensione,
e previa istanza di misura cautelare monocratica**

nei limiti dell'interesse dei ricorrenti, dell'elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova scritta nell'ambito del *Corso-concorso nazionale, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali* indetto con DDG del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 23.11.2017 n. 1259 – prevista per il prossimo **18 ottobre 2018** (cfr. avviso pubblicato su G.U. 73 del 14.9.2018), elenco approvato con **DDG del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione - Direzione generale per il personale scolastico 24.7.2018 n. 1134 (doc. 1)**, nella parte in cui non include i ricorrenti, con ogni atto presupposto connesso e consequenziali, ivi compresi – ove occorra – il **DDG 23.11.2017 n. 1259 in parte qua (art. 6, commi 6 e 8) (bando, doc. 2)** il **DM 3.8.2017 n. 138 in parte qua (art. 8, commi 2 e 8) (regolamento, doc. 3)**, e le prove preselettive computerizzate **(docc. 4 - 16)**.

FATTO

I ricorrenti – docenti in possesso del titolo di studio richiesto, e di un servizio di insegnamento effettivamente prestato di almeno cinque anni (cfr. art. 3 bando) – **partecipavano alla prova preselettiva** del *Corso-concorso nazionale, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali* – indetto con DDG del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 23.11.2017 n. 1259 (bando, doc. 2; cfr. anche regolamento, DM 3.8.2017 n. 138, doc. 3).

Secondo le disposizioni del bando il numero dei posti messi a concorso a livello nazionale nella procedura *de quo*, in relazione all'autorizzazione di cui al decreto del Ministro n. 908 del 15 novembre 2017, viene determinato in **n. 2.416** posti complessivi (più **n. 9** posti riservati alle scuole con lingua di insegnamento slovena e con insegnamento bilingue sloveno-italiano della regione autonoma del Friuli Venezia-Giulia), per complessivi **n. 2.425** posti; il numero dei posti destinato al corso di formazione nazionale, in **n. 2.900** posti complessivi (cfr. art. 2 bando).

Ai fini dell'ammissione alle prove di esame del concorso pubblico – una prova scritta, da svolgersi con l'ausilio di sistemi informatici, e una prova orale – la procedura prevedeva il previo superamento di una **prova preselettiva** da svolgere nelle sedi individuati dagli Uffici scolastici regionali.

Quest'ultima consisteva in un test computerizzato, nel quale ciascun candidato aveva a disposizione una postazione informatica alla quale accedere tramite un codice di identificazione personale fornito il giorno della prova. Il test era articolato in cento quesiti - estratti dalla banca dati di 4.000 quesiti pubblicata dal Miur in data 27.6.2018 **(doc. 17)** - ciascuno con quattro opzioni di risposta, di cui una sola corretta; l'ordine dei 100 quesiti somministrati veniva diversificato per ciascun candidato. I quesiti erano riferiti a nove aree tematiche. La prova aveva la durata di 100 minuti, e assegnava un punteggio massimo di 100 punti, ottenuti sommando 1 punto per ciascuna risposta esatta, 0 punti per ciascuna risposta non data, e sottraendo 0,3 punti per ciascuna risposta errata (cfr. art. 6, comma 6, bando; art. 8, comma 8, regolamento). Il punteggio della prova preselettiva veniva restituito al termine della stessa.

Sulla base delle risultanze della prova preselettiva, era prevista l'ammissione alla prova scritta concorsuale di **8.700** candidati (tre volte il numero dei posti disponibili per il corso di formazione dirigenziale, cfr. bando e regolamento), oltre a tutti i candidati che conseguivano un punteggio pari a quello del candidato collocato nell'ultima posizione utile; ovvero l'esclusione dal prosieguo della procedura concorsuale.

Per i candidati collocati in posizione utile, il punteggio della prova preselettiva non concorrevà alla formazione del punteggio nella graduatoria di merito per l'accesso al corso di formazione e tirocinio.

*

Nella specie, la prova preselettiva concorsuale si svolgeva presso le sedi regionali in data **23.7.2018**.

Alla prova partecipavano in tutto il territorio nazionale **24.082** candidati, a fronte di 34.580 iscritti.

Sotto profili che verranno meglio approfonditi *sub* diritto, la prova era interessata da meccanismi selettivi e valutativi inidonei sotto il profilo di una valida ed efficace selettività; irragionevolmente escludenti.

Con DDG del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione - Direzione generale per il personale scolastico 24.7.2018 n. 1134, veniva quindi approvato l'elenco dei candidati ammessi alla prova scritta: i candidati in posizione utile risultavano **8.736**: 8.700 previsti da bando, più 36 candidati che risultavano a pari merito con l'ultimo candidato utile, con un punteggio di **71,70**.

I ricorrenti non risultano tra gli ammessi alla prova scritta.

Avverso tale mancata inclusione, irragionevole, discriminatorie e lesiva - con ogni atto presupposto, connesso e consequenziale - nei limiti dei propri interessi, i medesimi propongono il presente ricorso alla luce dei seguenti motivi in

DIRITTO

1) IN VIA PRELIMINARE: SULLA GIURISDIZIONE DI CODESTO GIUDICE AMMINISTRATIVO ADITO

Al fine di prevenire ogni possibile eccezione sul punto, sé appena il caso di sottolineare come l'oggetto del presente ricorso sia l'impugnazione un provvedimento propriamente concorsuale, inserito in una *procedure concorsuali per l'assunzione di dipendenti*.

Il contenzioso sul tale provvedimento rimaneva - com'è noto - riservato all'autorità giudiziaria amministrativa pur dopo la devoluzione da parte del della materia del pubblico impiego privatizzato al giudice ordinario per effetto del d.lgs. 165/2001.

Sia la giurisprudenza della Cassazione (anche a Sezioni Unite), sia quella del Consiglio di Stato (anche in Adunanza Plenaria), sia pure con motivazioni in parte diverse - insistendo la Cassazione più sulla considerazione della natura concorsuale della procedura, e l'Adunanza

Plenaria più sulla situazione giuridica protetta e dell'attività esercitata dall'amministrazione – giungevano alle medesime seguenti conclusioni.

In particolare, sussiste la piena giurisdizione del giudice amministrativo allorchè oggetto dell'impugnativa sia un atto propriamente concorsuale, tale fino all'approvazione della graduatoria finale, e/o la *regola ordinatoria posta a presidio della procedura in cui sono contrapposti l'esercizio di discrezionalità tecnica e situazioni di interesse legittimo dei diretti interessati* (cfr. Cons. Stato, VI, n. 1406/2012; cfr. Stato, sezione VI, 1953/2012; Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato 11/2011).

Nella specie, come detto, oggetto di impugnazione è la mancata ammissione alla prova scritta concorsuale, contestata con riferimento ai vizi del potere discrezione e/o della regolamentazione della procedura stessa; la posizione giuridico-soggettiva fatta valere è di interesse legittimo, atteso che la contestazione è diretta appunto alla legittimità dell'esercizio del potere di selezione concorsuale.

Non vi è perciò dubbio di giurisdizione.

* * *

2) VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 97 DELLA COSTITUZIONE.

VIOLAZIONE PER FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 35 COMMA 3, A) E B), D.LGS. 165/2001 E DELL'ART. 7, COMMA 2-BIS, DPR 487/1994.

ECCESSO POTERE PER CONTRADDITTORIETA', ILLOGICITA', SVIAMENTO.

ECCESSO DI POTERE PER VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI IMPARZIALITA', BUON ANDAMENTO; VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL FAVOR PATECIPATIONIS.

In ossequio a imprescindibili canoni costituzionali che predicano l'imparzialità, il buon andamento e l'accesso per concorso (cfr. art. 3 e 97 Cost.), le procedure di reclutamento del personale presso le pubbliche amministrazioni, anche con riferimento alle forme di preselezione, si conformano ai seguenti principi: "a) *adeguata pubblicità della selezione e modalità di svolgimento che garantiscano l'imparzialità e assicurino economicità e celerità di espletamento, ricorrendo, ove è opportuno, all'ausilio di sistemi automatizzati, diretti anche a realizzare forme di preselezione* b) *adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso*

dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire” (cfr. art. 97 Cost. e art. 35, comma 3, a) b), d.lgs. 165/2001).

Secondo l'interpretazione giurisprudenziale, l'art. 35 comma 3, d.lgs. n. 165/2001 obbliga l'amministrazione ad attivare meccanismi concorsuali - anche preselettivi - imparziali, oggettivi, idoneamente selettivi.

La procedura preselettiva in questa sede impugnata travisava la norma citata, e così le garanzie degli artt. 3 e 97 della Costituzione - di cui la stessa è espressione, con riferimento all'accesso al pubblico impiego.

2/A) SUL CRITERIO DI VALUTAZIONE DELLE RISPOSTE

Come ricordato *sub* fatto, la prova preselettiva prevedeva un test computerizzato articolato in 100 quesiti con quattro opzioni di risposta, di cui - asseritamente (cfr. *sub*) - una sola corretta, disposti in ordine diversificato per ciascun candidato, della durata di 100 minuti.

Secondo gli artt. 6 commi 6 e 8, del bando; e 8, commi 2 e 8, del regolamento, *ai fini dell'ammissione alla prova scritta, alla prova preselettiva veniva attribuito un punteggio massimo di 100,0 punti, ottenuti sommando 1,0 punti per ciascuna risposta esatta, 0,0 punti per ciascuna risposta non data e **sottraendo 0,3 punti per ciascuna risposta errata**; ed altresì che venivano ammessi a sostenere la prova scritta concorsuale un numero di candidati pari a tre volte il numero dei posti disponibili per il corso di formazione dirigenziale.*

Orbene, il ridetto criterio di valutazione - e in particolare la sottrazione di 0,3 punti per ogni risposta inesatta, a fronte di un punteggio neutro (0) per la risposta non data, in combinazione con il ridetto limite numerico di ammessi - si rivelava discriminatorio, escludente, e falsamente meritocratico, anche ai fini del mandato annullamento, ove occorra, degli artt. 6 commi 6 e 8, del bando; e 8, commi 2 e 8, del regolamento - tale da inficiare la prova preselettiva nei riguardi dei ricorrenti.

L'applicazione concreta di quel meccanismo determinava per i ricorrenti la seguente iniqua e illogica conseguenza: benché fossero riusciti a rispondere a **tutti i quesiti**, fornendo **più di 72 risposte esatte**, a causa di alcune risposte non corrispondenti a quello indicate dal sistema (peraltro talora ugualmente corrette, o comunque in linea con i principi ispiratori del sistema nazionale di istruzione, cfr. *sub*), **i medesimi ricorrenti non**

raggiungevano infine il punteggio utile di 71,70; laddove altri candidati, che erano stati in grado di fornire **solo 72 quesiti**, corretti, ottenevano un punteggio sufficiente a rientrare nell'elenco degli ammessi alla prova scritta concorsuale (secondo il limite numerico di cui agli art. 6 comma 8, del bando; e 8, comma 2, del regolamento): come ricordato, nell'elenco pubblicato con DDG 24.7.2018 n. 1134 i candidati in posizione utile risultavano **8.736**, gli ultimi con un punteggio pari a **71,70 (cfr. doc. 2)**.

In altre parola, il meccanismo censurato impediva abnormemente ai ricorrenti di superare la preselezione pur rispondendo correttamente ad un numero superiore di domande rispetto ad altri candidati utilmente graduati (sic!).

Non sfugga che in tal modo, nei loro riguardi, il meccanismo preselettivo fallisse nella sua principale finalità di operare una prima scrematura tra gli aspiranti – secondo l'art. 7, comma 2-bis, DPR 487/1994; *di accertare cioè il possesso, da parte loro, di un livello di preparazione minimo in modo tale da rendere utile la partecipazione alle tradizionali prove di concorso solo per quei candidati che dispongono di serie basi, e, per converso, di escludere quanti non posseggano un bagaglio culturale minimo* (cfr. T.A.R. Sicilia Catania, sez. III, 11 luglio 2002, n. 1222).

Non solo, quel sistema selettivo di accesso alle prove concorsuali presentava sicuri profilo di illogicità e inadeguatezza, perché alla sue strette maglie non corrispondevano reali maggiori competenze, conoscenze, professionalità dei candidati che le superavano.

E se è vero che può rientrare nella sfera di discrezionalità rimessa al MIUR, funzionale all'esigenza di compiere una selezione rigorosa dei più meritevoli, la scelta si scegliere una soglia di sbarramento concorsuale; nondimeno è pacifico che l'esercizio di tale discrezionalità non sfugge al sindacato di legittimità del giudice amministrativo ove il suo uso sia caratterizzato da vizi macroscopici di eccesso di potere per irragionevolezza e contraddittorietà manifesta: come nel caso *de quo*, nel quale - come detto – la ponderazione delle risposte date/non date/erronee non consentiva di **realizzare una selezione più proficua, né un risultato che denoti una preparazione e cognizioni di maggior spessore** (cfr. Cons. Stato, VI, n. 1829/2016; Cons. Stato, sez. VI, n. 5639/2015).

Ove - ragionevolmente - fossero state valorizzate le sole risposte corrette, sintomatiche del possesso di un idoneo bagaglio culturale come per legge, i ricorrenti avrebbero raggiunto il punteggio utile ad essere ammessi alla prova scritta concorsuale.

Si veda in seguente schema nel quale vengono evidenziati, per ogni ricorrente: **il numero delle risposte corrette fornite** - che avrebbe dovuto legittimamente corrispondere al punteggio finale, e **il punteggio (escludente) invece assegnato.**

CANDIDATO RICORRENTE	RISPOSTE ESATTE	PUNTI ATTRIBUITI
ALOTTA ROSANNA	77	70,10
BENAGLIA ELENA	75	69
BONGIORNO STEFANIA	76	70
D'AIETTI ADRIANA CLAUDIA	73	64,90
DE VITA LUISA RITA	73	69,10
DIPACE FILOMENA DANIELA	73	65,80
GAUDIO LUIGI ERNESTO	78	71,40
LANZOTTI ANTONELLA	76	70,30
MUSCELLA FRANCESCO	72	63,60
PINNA PIERPAOLO	74	66,20
PORFIDIA LOREDANA	77	70,10
ROSSINI MARIA STELLA:	76	69,10
TRICOLI MARIA CALOGERA:	74	66,20

E' palese che **tutti i ricorrenti avrebbero meritato un punteggio superiore a 71,70.**

Giova ricordare, in proposito, che nella passata procedura di reclutamento dei dirigenti scolastici, bandita con DDG 13.7.2011, ragionevolmente veniva impiegato un diverso sistema: *“La prova preselettiva assegna un punteggio massimo di 100 punti corrispondente ad un test in cui tutte le risposte siano esatte; **per ogni risposta mancata o errata non è prevista alcuna decurtazione, ma un punteggio pari a 0**”* (cfr. art. 8 comma 8).

Tanto valga ai fini dell'annullamento della prova preselettiva dei ricorrenti così come illegittimamente valutata, in violazione di ogni principio di logicità, imparzialità e idoneità selettiva.

2B) SULLA SOGLIA DI SBARRAMENTO

Sotto altro subordinato e/o concorrente profilo, l'elenco impugnato *in parte qua* risultava viziato in quanto atto conclusivo di una procedura preselettiva iniquamente escludente nei confronti degli odierni ricorrenti.

Invero, il combinato disposto degli artt. 6 comma 8, del bando; e 8, comma 2, del regolamento, con gli artt. 6 comma 6, del bando; e 8, comma 8, del regolamento, dava vita ad una soglia di sbarramento alle prove concorsuali **superiore a 60/100** - parametro al quale ordinariamente viene ricollegata la c. d. "sufficienza"; ovvero, in subordine, **superiore a 70/100** - che è la votazione minima prevista per il superamento dei concorsi pubblici dal DPR 487/94 - Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi.

Tale soglia pregiudicava iniquamente e inesorabilmente gli odierni ricorrenti, i quali **tutti conseguivano un punteggio ampiamente superiore a 60/100, e financo superiore a 70/100** (Alotta: Bongiorno; Gaudio; Lanzotti; Porfidia); nondimeno venivano esclusi dalle prove del pubblico concorso.

La circostanza rappresentava oltre che un pregiudizio, altresì un grave vizio della selezione in parola, per violazione del principio del "*favor participationis*" sotteso alle procedure concorsuali pubbliche, posto che si rivelava eccessivamente escludente.

In proposito si osserva che il canone del "*favor participationis*", che sottende **l'interesse pubblico al massimo dispiegarsi del confronto concorrenziale**, si coniuga nell'assunto giurisprudenziale secondo cui *deve essere sempre preferita l'interpretazione del bando che consenta la massima partecipazione alla procedura concorsuale* (cfr. TAR Puglia, Lecce, 2.12.2016 n. 1835; TAR Campania, Napoli, sez. V, 15.11.2011, n. 5369; Cons. Stato, sez. III, 11.3.2016 n. 965; Cons. Stato, V, 21.9.2005, n.4941; Cons. Stato, V, 10.11.2003, n.7134; Cons. Stato, V, 4.4.2002, n.1857; Cons. Stato, V, 16.1.2002, n.226; Cons. Stato, IV, 5.10.2005, n.5367; Cons. Stato, V, 4.2.2004, n.364; TAR Lazio, Roma, I, 27.7.2006, n.6583; TAR Calabria, Reggio Calabria, 1.12.2005, n.2088; TAR Calabria, Reggio Calabria, 10.5.2005, n.399).

Anche sotto tale aspetto, l'elenco dei candidati ammessi alla prova scritta concorsuale del 18.10.2018 - per la parte che interessa i ricorrenti, e con

ogni atto presupposto, connesse e consequenziale – illegittimo e lesivo merita di essere annullato ad ogni effetto.

* * *

2C) SULLE DOMANDE “DUBBIE”

In via ulteriormente subordinata, il punteggio assegnato alle prove dei ricorrenti – e così l’elenco approvato con DDG 24.7.2018 n. 1134 in parte qua – veniva inficiato dalla circostanza che alcune domande comprese del test selettivo del 23.7.2018 erano **ambigue, tali da prestarsi a più risposte ugualmente corrette**.

Tale circostanza - come verrà meglio esemplificato *sub* - si coniugava in un vizio del punteggio assegnato ai ricorrenti, che risultava così non corrispondente al reale andamento della prova; ma altresì si traduceva in una illegittima - e in alcuni casi decisiva e tranciante - penalizzazione ai fini dell’ammissione alla prova scritta.

Si vedano di seguito i quesiti erronei più emblematici, tratti dal test preselettivo – che, come ricordato, comprendeva per tutti le stesse 100 domande, sia pure proposte in ordine diverso.

*

DOMANDA “1”

“Per edutainment si intende:

[A] un’esperienza di gioco interattivo

[B] un gioco online

[C] un programma che educa mediante strategie ludiche

[D] una situazione educativa di intrattenimento”

La risposta data per corretta dal sistema era la **C**.

Invero la risposta corretta era la **D** (o anche la D): termine coniato da Bob Heyman, produttore di documentari per la società National Geographic, *edutainment* deriva dalla fusione della parola inglese educational (educativo) assieme a entertainment (intrattenimento, spettacolo), e significa letteralmente **intrattenimento educativo**; si tratta, cioè, una *forma di intrattenimento che nasce con lo scopo di educare e allo stesso tempo con quello di divertire*. L’edutainment solitamente cerca di istruire o educare attraverso quelle che sono le forme di intrattenimento più conosciute, come i programmi televisivi, i video games, i film, la musica, i siti web, i software, etc.

*

DOMANDA “2”

Il dirigente scolastico può individuare, nell’ambito dell’organico dell’autonomia, fino al 10 % di docenti che lo coadiuvano in attività di supporto organizzativo e didattico dell’istituzione scolastica secondo la legge 107 del 2015, comma 83. Per quali finalità?

[A] Per avere un ruolo funzionale al buon andamento delle attività della scuola

[B] Per avere sostegno sotto il profilo organizzativo e didattico

[C] Per concorrere alla realizzazione del piano triennale dell’offerta formativa con attività di insegnamento, di potenziamento, di sostegno, di organizzazione, di progettazione e di coordinamento

[D] Per sostituire i docenti assenti nelle attività programmate

In sistema considerava esatta la risposta **C**, ma in realtà il comma 83 citato nel quesito prevede testualmente che “*Il dirigente scolastico può individuare nell’ambito dell’organico dell’autonomia fino al 10 per cento di docenti **che lo coadiuvano in attività di supporto organizzativo e didattico dell’istituzione scolastica***”, ditalchè invece la risposta esatta risulta per tabulas la **B** (ovvero anche la B).

*

DOMANDA “3”

Lo studio di caso secondo R. Stake (1994) è una strategia di ricerca che studia un fenomeno visto

[A] come punto di riferimento per altre generalizzazioni

[B] nella relazione con il ricercatore

[C] nella sua singolarità e originalità

[D] come esempio da ripetere

La risposta ritenuta esatta dal sistema era la **C**. Tuttavia, le riposta **D** rappresenta meglio alla strategia propria dello studio di casi, dove la *ratio* è quella comprendere la struttura e replicare (RIPETERE) l’esperienza, gli asserti e le teorie ricavate dallo studio dei casi precedenti, quadro di riferimento per lo studio dei casi successivi- i quali a loro volto possono fornire evidenza empirica utile sui primi, gettando luce su aspetti non ancora considerati o fornendo nuove chiavi di lettura dei dati.

*

DOMANDA “4”

I costrutti che favoriscono la partecipazione familiare alla vita scolastica dei figli sono l'idea del ruolo genitoriale, il senso di auto-efficacia, le richieste della scuola rispetto al coinvolgimento genitoriale. A quale modello comunicativo si fa riferimento?

[A] Il modello del coinvolgimento di Hoover-Dempsey Sandler (1997);

[B] Lo Speeche Communication Model di Miller (1996)

[C] Il modello comunicativo di Shannon-Weaver (1949)

[D] L'Overlapping Spheres of Influence Model di Epstein (1996)

La risposta valutata come corretta dal sistema era la **A**. Ma la risposta **D** era anch'essa sostanzialmente esatta, dal momento che sia il modello del coinvolgimento di *Hoover-Dempsey Sandler* [rectius, *Hoover-Dempsey e Sandler*] che quello della sovrapposizione di Epstein sottolineano in modo rilevante come il desiderio e la disponibilità alla partecipazione aumenti quando la scuola riconosce in modo concreto i genitori come partner nello sviluppo dell'educazione dei bambini. Di più, a favore dell'opzione D, deponeva la circostanza che nella risposta A era contenuto un **errore**: era scritto Hoover-**Dempseye** Sandler anziché Hoover-**Dempsey e** Sandler.

Dunque, dal punto di vista dei candidati, la D si proponeva come scelta preferibile.

*

Come anticipato, l'inesattezza e/o imprecisione di molti quesiti concorrevano a falsare il punteggio attribuito, ma anche – di nuovo - la finalità stessa della preselezione, con grave nocimento al principio di imparzialità e buona amministrazione (cfr. ancora art. 97 cost.), e vizio di eccesso di potere per sviamento: paradossalmente, i ricorrenti che avevano risposto in modo ugualmente esatto e conforme a norme e principi propri del sistema nazionale di istruzione – al pari di altri candidati (ammessi) - venivano esclusi dalla procedura concorsuale.

In particolare, gli esempi svolti comprovano che alcune risposte dei ricorrenti valutate dal MIUR come scorrette - ai fini del conseguente (pur censurato) defalcamento del punteggio complessivo – ragionevolmente dovevano essere giudicate come corrette, ai fini del punteggio.

Si è in proposito giudicato **“va negato ... che un sistema selettivo ... basato su due domande errate e su un numero non trascurabile di**

domande non correttamente formulate, possa ritenersi idoneo a limitare il diritto allo studio [nella specie al lavoro e alla progressione professionale, N.d.R.] e a porsi come giusto filtro delle aspirazioni professionali di tanti ... candidati” (Tar Lazio, Roma sez. IIIbis, 18.6.2008 n. 5986).

Per l'effetto, si conclude che i punteggi assegnati dall'Amministrazione ai ricorrenti **risultavano falsati per l'aver la medesima, a fronte di risposte non errate a quei quesiti “dubbi”, impropriamente sottratto punti 0,3 e non attribuito punti 1, con penalità complessiva per ogni risposta pari a 1,30 punti;** e così che la graduatoria degli ammessi alla prova scritta meriti di essere annullate *in parte qua* - ai fini dell'ammissione dei docenti che qui ricorrono per far valere i loro legittimi interessi.

Si veda lo schema seguente nel quale si illustra, per i seguenti ricorrenti, il numero delle risposte ai quesiti “dubbi” impropriamente valutate come erranee (**cf. prove ricorrenti docc. 4-16**), e il punteggio ingiustamente defalcato e non attribuito.

CANDIDATI RICORRENTI	RISPOSTE FALSAMENTE ERRONEE	PUNTI IMPROPRIAMENTE DECURTATI
BENAGLIA ELENA	1 (n. 4)	-1,30
BONGIORNO STEFANIA	1 (n. 4)	-1,30
D'AIETTI ADRIANA C.	1 (n. 4)	-1,30
DE VITA LUISA RITA	1 (n. 1)	-1,00
GAUDIO LUIGI ERNESTO	2 (nn. 3 e 4)	-2,60
MUSCELLA FRANCESCO	2 (nn.1 e 3)	-2,60
PINNA PIERPAOLO	2 (nn. 3 e 4)	-2,60
PORFIDIA LOREDANA	2 (nn. 2 e 4)	-2,60
ROSSINI MARIA STELLA:	2 (nn. 2 e 4)	-2,60
TRICOLI MARIA C.	1 (n. 3)	-1,30

Anche solo limitatamente a questo ulteriore profilo subordinato – e fermo quanto eccepito *supra* circa l'illegittimità della decurtazione di punti 0,30 per le risposte date ma non corrette - i seguenti ricorrenti avrebbero comunque raggiunto la soglia necessaria di 71,70 per essere ammessi alla prova scritta:

GAUDIO LUIGI ERNESTO da 71,40 attribuito a **74 spettante**;

PORFIDIA LOREDANA da 70,10 attribuito a **72,70 spettante**;

ROSSINI MARIA STELLA da 69,10 attribuito a **71,70 spettante**.

SULL'ISTANZA DI SOSPENSIONE CAUTELARE

Il *fumus boni iuris* del presente gravame si evince chiaramente dalle censure sopra illustrate, come di seguito riepilogate:

La violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione; la violazione per falsa applicazione dell'art. 35 comma 3, a) e b), d.lgs. 165/2001 e dell'art. 7, comma 2-bis, dpr 487/1994; l'eccesso potere per contraddittorietà, illogicità, sviamento; l'eccesso di potere per violazione del principio di imparzialità, buon andamento, trasparenza; la violazione del principio del *favor participationis*, si traducevano per i ricorrenti in una valutazione della prova preselettiva discriminatoria, escludente, fallace e falsamente meritocratica, con effetti invalidanti sull'elenco degli ammessi alla prova scritta in questa sede principalmente impugnata *in parte qua*.

Il danno è *in re ipsa*, grave e irreparabile.

L'esecuzione del provvedimento di non ammissione dei ricorrenti a sostenere le prove scritte del concorso per dirigenti ex DDG 23.11.2017 n. 1259, all'esito un procedura preselettiva così viziata e inidonea, sarebbe quantomai pregiudizievole.

Ai ricorrenti verrebbe preclusa la possibilità di accedere al ruolo di dirigente scolastico almeno per il prossimo triennio, visto che, secondo il bando, le graduatorie avranno validità almeno triennale. Peraltro è verosimile che il Ministero indica il prossimo concorso anche oltre il triennio previsto: com'è noto il precedente concorso ordinario per dirigenti scolastici risale infatti al **2011**.

Solo l'immediata sospensione del provvedimento impugnato, in tempo utile per consentire ai ricorrenti di partecipare alla prova scritta concorsuale

prevista per il prossimo **18 ottobre 2018**, secondo l'avviso del Ministero - può evitare il grave danno descritto.

Né sussiste alcun interesse pubblico ovvero privato che debba prevalere nel conflitto con quello dei ricorrenti alla corretta applicazione di norme e principi di legge e di costituzione vigenti in materia.

Tantopiù ove si consideri che l'accoglimento della presente istanza cautelare comporterebbe la partecipazione dagli istanti alla prova scritta concorsuale, e solo una volta superata detta prova con un punteggio pari o superiore a 70 punti, alla prova orale, ugualmente superata con un punteggio pari o superiore a 70; e quindi al corso di formazione dirigenziale, al quale si è ammessi ove utilmente inseriti nella graduatoria generale nazionale per merito e titoli.

Dunque all'Amministrazione residuerebbe comunque ogni possibilità di valutare l'effettiva professionalità, competenza e idoneità dei ricorrenti a rivestire la funzione di dirigente scolastico di ruolo.

Peraltro si rammenta che secondo le norme del bando **il punteggio della prova preselettiva non concorre alla formazione del punteggio nella graduatoria di merito per l'accesso al corso di formazione e tirocinio: ditalchè anche l'ammissione con riserva alla prova scritta non pregiudicherebbe per i ricorrenti l'ulteriore, positivo prosieguo concorsuale.**

P.Q.M.

E con riserva di altro produrre e dedurre i ricorrenti *ut supra* assumono allo stato le seguenti

C O N C L U S I O N I

Piaccia a Codesto TAR, *contrariis rejectis*, così

GIUDICARE

- **in via cautelare, sospendere**, previa audizione dei difensori in Camera di Consiglio, nei limiti dell'interesse dei ricorrenti, l'elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova scritta nell'ambito del *Corso-concorso nazionale, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali* indetto con DDG del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 23.11.2017 n. 1259 – prevista per il prossimo **18 ottobre 2018** (cfr. avviso pubblicato su G.U. 73 del 14.9.2018), elenco approvato con DDG del Ministero dell'Istruzione,

dell' Università e della Ricerca - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione - Direzione generale per il personale scolastico 24.7.2018 n. 1134, nella parte in cui non include i ricorrenti, con ogni atto presupposto connesso e consequenziali, ivi compresi – ove occorra – il DDG 23.11.2017 n. 1259 *in parte qua* (art. 6, commi 6 e 8), il DM 3.8.2017 n. 138 *in parte qua* (art. 8, commi 2 e 8), e le prove preselettive computerizzate **per l'effetto ordinare l'ammissione con riserva** dei ricorrenti a sostenere la prova scritta concorsuale previste per il prossimo **18 ottobre 2018, ovvero alla prova scritta che venisse disposta ad hoc in altra data, in sessione suppletiva;**

- **nel merito, annullare,** nei limiti dell'interesse dei ricorrenti, l'elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova scritta nell'ambito del *Corso-concorso nazionale, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali* indetto con DDG del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 23.11.2017 n. 1259 – prevista per il prossimo **18 ottobre 2018** (cfr. avviso pubblicato su G.U. 73 del 14.9.2018), elenco approvato con DDG del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione - Direzione generale per il personale scolastico **24.7.2018 n. 1134**, nella parte in cui non include i ricorrenti, con ogni atto presupposto connesso e consequenziali, ivi compresi – ove occorra – il DDG 23.11.2017 n. 1259 *in parte qua* (art. 6, commi 6 e 8), il DM 3.8.2017 n. 138 *in parte qua* (art. 8, commi 2 e 8), e le prove preselettive computerizzate, **ai fini dell'ammissione** dei ricorrenti a sostenere la prova scritta concorsuale previste per il prossimo **18 ottobre 2018, ovvero alla prova scritta che venisse disposta ad hoc in altra data, in sessione suppletiva;**

- **condannare** l'Amministrazione resistente alla rifusione delle spese di lite, da distrarsi ex art. 93 c.p.c., a favore dei presenti difensori;

*

Si dichiara che la presente controversia, di valore indeterminabile, è soggetta al versamento del contributo unificato pari a **Euro 325,00** ai sensi della normativa vigente in materia.

Si producono i seguenti documenti:

- 1) DDG del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione - Direzione generale per il personale scolastico **24.7.2018 n. 1134;**
- 2) DDG 23.11.2017 n. 1259;
- 3) DM 3.8.2017 n. 138;
- 4-16) Prove preselettive ricorrenti;
- 17) Avviso Miur 27.6.2018.

Con osservanza.

Milano – Roma, 11 ottobre 2018.

Domenico Barboni

Annamaria Nardone

(Atto firmato digitalmente ai sensi di legge)

* * *

AL PRESIDENTE

DEL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO - ROMA

ISTANZA PER MISURA CAUTELARE MONOCRATICA

(ai sensi dell'art. 56 c.p.a.)

I sottoscritti procuratori, nella loro qualità di rappresentanti e difensori dei ricorrenti nel suesteso ricorso,

P R E M E S S O

- che il provvedimento impugnato *in parte qua* ha per oggetto la non ammissione dei candidati ricorrenti a sostenere le prova scritta del Corso-concorso nazionale, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali indetto con DDG 23.11.2017 n. 1259;
- che secondo il calendario ministeriale, la predetta prove si svolgerà in data **18 ottobre 2018;**
- che nelle more della fissazione dell'udienza di discussione dell'istanza di sospensione cautelare (anche ai sensi degli artt. 53 e 55, comma 5, c.p.a.) è certo che il provvedimento gravato avrà già esaurito i propri effetti preclusivi nei confronti dei ricorrenti arrecando un nocumento grave e irreparabile;
- che quindi, al fine di assicurare una efficace tutela cautelare, è necessario e urgente adottare un provvedimento cautelare provvisorio;

Tutto ciò premesso i procuratori dei ricorrenti *ut supra*

C H I E D O N O

- Che l'Ill.mo Presidente del Tribunale Amministrativo Regionale adito
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 56 c.p.a. – **voglia emettere, inaudita altera parte, decreto provvisorio e urgente disponendo la sospensione del provvedimento impugnato**, ai fini dell'**ammissione con riserva dei ricorrenti a sostenere la prova scritta** del Corso-concorso nazionale, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali indetto con DDG 23.11.2017 n. 1259 prevista per il **prossimo 18 ottobre 2018**, ovvero ogni altra misura cautelare idonea a salvaguardare gli effetti della successiva pronuncia di sospensiva e poi di merito, e a prevenire il sopra descritto nocumento grave, imminente e irreparabile al quale i ricorrenti sono ingiustamente esposti;
- **Che voglia autorizzare la notifica dell'emanando provvedimento presidenziale, a mezzo fax o con modalità telematica, a mezzo di posta elettronica**, ai sensi dell'art. 52, c. 2, c.p.a.

Con osservanza.

Milano - Roma, 11 ottobre 2018

Domenico Barboni

Annamaria Nardone

(atto firmato digitalmente ai sensi di legge)